



**TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PREMESSO CHE:

- in data 15.2.2021 Basile Anselmo (C.F. BSLNLM76L14D122U) e Clara Mesoraca (C.F. MSRCLR80R64D122P), entrambi residenti nel Comune di Crotona (KR) n. Via Slovenia n. 3, rappresentati e assistiti, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Paola Bellomo (C.F. BLLPLS81D66A662E, pec: bellomo.paola@avvocatibari.legalmail.it) del Foro di Crotona, presso il cui studio, sito in Crotona Corso Mazzini, n. 56, eleggono domicilio, hanno depositato proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* della l. 3/2012, cui era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ivi compresa quella demandata all'O.C.C.;
- le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C).

RITENUTO, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 *ter*, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che i ricorrenti sono debitori non fallibili che prestano attualmente, Basile Anselmo, attività lavorativa quale libero professionista (geometra), mentre Clara Mesoraca allo stato versa in stato di non occupazione;
- che, quindi, entrambi non risultano assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risultano trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 *ter*, co. 3, l. cit.;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, può ritenersi che la documentazione consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, ex art. 14 *ter*, co. 5, l. cit. pur con le seguenti *precisazioni*:
- RILEVATO invero che per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, tanto il ricorso quanto l'attestazione dell'O.C.C. incaricato, nulla affermano in relazione alla sussistenza di eventuali atti in frode ai creditori e alle indagini svolte per verificare e superare in senso positivo il ridetto requisito (sussistenza di

alienazioni, donazioni e, in generale, atti compiuti nell'ultimo quinquennio, idonei a ridurre la garanzia patrimoniale in capo ai creditori);

- RITENUTO che, invero, tale requisito è in qualche modo affrontato nella relazione dell'o.c.c. alla voce n. 5 *“atti del debitore impugnati dai creditori”*, purtuttavia, il contenuto del paragrafo appare orientato da errore materiale o travisamento in diritto poiché anziché indicare la sussistenza di eventuali atti in frode, riporta gli *“atti pregiudizievoli a carico del debitore”* e, segnatamente, la pendenza della procedura espropriativa immobiliare presso questo medesimo ufficio giudiziario;
- CONSIDERATO che, in proposito, la Legge n. 176 del dicembre 2020 (conseguente al Decreto Ristori) ha operato una sostanziale revisione delle procedure di sovra indebitamento limitando la necessità di verifica preliminare circa la sussistenza di atti in frode alle sole procedure di *“piano del consumatore e accordo di composizione”* (cfr. lettera d) ter all'art. 7 comma 2 della Legge 3/2012);
- CONSIDERATO che l'infelice tecnica di normazione ha dato adito a dubbi interpretativi e ciò in quanto sebbene la nuova previsione indichi l'assenza di atti in frode quale requisito di ammissibilità per le procedure diverse dalla liquidazione, l'art. 14 *quinquies* della Legge 3/2012 ancora oggi prevede la verifica della assenza di *“atti in frode”*;
- CONSIDERATO che la sussistenza nel medesimo testo normativo di due norme di contenuto diametralmente opposto ha consentito comunque di superare l'ostacolo in via interpretativa e che sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere implicitamente abrogata la previsione di cui all'art. 14 *quinquies* cit.: *l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto* (Trib. Lecco 16 gennaio 2021, conformemente ai primi commenti dottrinali sulla riforma);
- CONSIDERATO inoltre che la riforma richiamata ha sostituito l'articolo 14-*decies* della l. n. 3/2012 il cui co. 2 ora prevede che *“il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”*;
- CONSIDERATO che, quindi, la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
- CONSIDERATO che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l'azione revocatoria già iniziata prima dell'apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli *“atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”*;
- RITENUTO dunque che con le suddette precisazioni la documentazione può dirsi completa e che pertanto possano vagliarsi in termini positivi i presupposti di ammissibilità richiesti dalla normativa vigente e che dunque il liquidatore dovrà, nel caso in esame, valutare l'opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;

- RITENUTO che, pertanto, alla luce di quanto precede la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 *ter* l. cit. e appare ammissibile;
- RITENUTO che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. b) appare una evidente svista del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012;
- CONSIDERATO che, ciononostante, le parziali lacune sopra evidenziate non consentono di valutare in termini positivi la richiesta dei ricorrenti di nominare liquidatori i medesimi professionisti facenti funzioni di o.c.c., dovendosi dar prevalenza, rispetto ad un potenziale minimo aumento dei costi, all'esigenza di garantire la massima efficacia ed efficienza al procedimento di sovra indebitamento;
- CONSIDERATO inoltre il potenziale conflitto di interesse tra la figura dell'o.c.c. e quella del liquidatore giudiziale, dovendosi valorizzare il richiamo espresso all'art. 28 l. fall. contenuto nell'art. 14 *quinques* l. 3/2012, essendo intercorso tra le parti un rapporto professionale funzionale alla presentazione della procedura (*Tribunale di Rimini*).
- CONSIDERATO che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, posto che la norma di cui all'art. 14-*quinques*, comma 2, lett. a), non vincola il tribunale alla nomina del liquidatore nella persona dello stesso professionista già nominato quale OCC, può procedersi alla nomina di un diverso professionista quale liquidatore ogni qualvolta sussistano ragioni di opportunità in relazione al caso concreto (*Tribunale di Busto Arsizio*);
- RITENUTO altresì che sussistono ragioni di opportunità anche in relazione all'esigenza di nominare un liquidatore che sia altresì esperto nella materia delle esecuzioni immobiliari e ciò tenuto conto della circostanza per cui il liquidatore nominato dovrà intervenire nel processo espropriativo in corso (in fase di vendita delegata - avvenuta pubblicazione dell'avviso per il secondo esperimento);
- CONSIDERATO in proposito che l'art. 14 *novies* dispone che "*se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*";
- CONSIDERATO che sebbene la formula così asettica farebbe pensare che il liquidatore possa agire in autonomia (impiego della locuzione verbale "può"), in quanto si tratterebbe di una forma di liquidazione dei beni, secondo una modalità che dovrebbe già essere inserita nel programma di liquidazione, tuttavia, considerato che tutte le azioni giudiziarie la cui legittimazione è attribuita al liquidatore (cfr. art.14 *decies*) sono autorizzate dal giudice delegato, è da ritenere che anche il subentro debba essere autorizzato e valutato dallo stesso giudice;
- CONSIDERATO sul punto che sono da disattendere le argomentazioni dei ricorrenti nella parte in cui sostengono (in assenza di alcuna evidenza) che il valore di stima del bene potrebbe anche essere superato mediante canali di collocazione diversi;

- RITENUTO che tale diversità di canali non sussista in concreto posto che la liquidazione in seno all'esecuzione immobiliare e quella, eventuale, ad opera del liquidatore è in ogni caso una forma di alienazione giudiziale che prevende identiche forme pubblicitarie e identiche modalità competitive telematiche;
- CONSIDERATO peraltro che la stima operata in sede esecutiva è analoga nel valore a quella di parte e che il procedimento espropriativo ha visto svolgersi il solo primo esperimento di gara sicché vi sono evidenti ragioni di efficienza e contenimento dei costi (avendo il precedente già sostenuto le spese esecutive) che inducono a privilegiare il subentro nella procedura;
- CONSIDERATO da ultimo che in sede di vendita competitiva (quale sarebbe anche quella avviata nuovamente dal liquidatore) il prezzo del bene è determinato dal mercato e che la stima è una mera valutazione iniziale e astratta;
- CONSIDERATO peraltro che la valutazione è operata allo stato degli atti e che l'esito delle future vendite ben può comportare nuove diverse valutazioni;

#### **P.Q.M.**

*visto l'art. 14 quinquies, l. 3/2012 n. 3 e successive modifiche*

#### **DICHIARA**

**Aperta la procedura di liquidazione dei beni di Basile Anselmo (C.F. BSLNLM76L14D122U) e Clara Mesoraca (C.F. MSRCLR80R64D122P);**

#### **NOMINA**

**Liquidatore la dott.ssa MARIA SIMBARI (C.F.: SMBMRA76R47D122C)** (cfr. art. 15 co. 8), con studio in Crotone, Via V. Veneto n. 136, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e s.s. l. e segnatamente procedere all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-*sexies*, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-*octies* e alla liquidazione ex art. 14-*novies*;

#### **DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

che ad eccezione di quanto sopra il liquidatore provveda entro 30 giorni al subentro nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r.g.e. 97/2019 - Tribunale di Crotone.

Dato atto che

- ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei

- beni medesimi;
- i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, co. 1, l. n. 3/2012;
  - ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

#### **FISSA**

ex art. 14 *quinqies* co. 2 lett. f) e ex art. 14 *ter*, co. 6, lett. b), l. cit., **il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in €16.800,00 annui**, secondo le previsioni di cui all'attestazione dell'o.c.c. e che pertanto ogni ulteriore produzione reddituale eccedente tale cifra dovrà essere messa a disposizione della procedura in aggiunta al ricavato dell'immobile: *Villetta a schiera posto al piano terra composto da 4 vani -identificativo catastale foglio 51 part. 3052 cat A/7 foglio 51 particella 3052 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 18, rendita 74,37 Euro, indirizzo catastale: VIA SLOVENIA, 3 B, piano: TERRA Terreno, composto da Corte esclusiva alla villetta, sviluppa una superficie commerciale di 7,60 Mq.*

Dispone liquidatore provveda a relazionare per l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di mancata vendita del bene, in seno alla procedura espropriativa, entro il quarto esperimento delegato.

#### **DISPONE**

che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotone e trasmessi, a cura del liquidatore, ai creditori indicati nella domanda (art. 14 *quinqies* co. 2, lett. c);

#### **ORDINA**

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto, ove il patrimonio comprenda beni immobili e mobili registrati, nella Conservatoria dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotone e presso il P.R.A. territorialmente competente (art. 14 *quinqies*, co. 2, lett. d);

#### **MANDA**

Alla cancelleria delle procedure concorsuali per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Crotone, 11 gennaio 2022

*Il Giudice*  
dott. Davide Rizzuti

**TRIBUNALE DI CROTONE**

**SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**DECRETO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE**

Vista l'istanza per la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento di apertura procedura di liquidazione dei beni di Basile Anselmo (C.F. BSLNLM76L14D122U) e Clara Mesoraca (C.F. MSRCLR80R64D122P);

rilevato in particolare che alla pagina 1 del ridetto provvedimento (secondo punto successivo al "premessato che") è stato precisato che: *"le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C)"*.

ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile secondo il previsto procedimento, posto che per come emerge dalla domanda introduttiva e dagli atti di causa le funzioni di O.C.C. sono state svolte dal Dott. Misuraca Rosario e Dott.ssa Maria Teresa Scerbo;

considerato che al di là di tale refuso, nel merito, il provvedimento non è affetto da ulteriori errori materiali poiché la scelta di provvedere alla nomina di un liquidatore giudiziale diverso dai professionisti facenti funzioni di o.c.c. è stata lungamente motivata nelle pagine seguenti, segnatamente, pagg. 2, 3 e 4, sicché destituita di fondamento è l'affermazione dell'istante nella parte in cui deduce che *"poiché il Giudice ha inteso nominare quale liquidatore, il professionista che si è occupato di redigere il piano di liquidazione ha sempre erroneamente riportato il nome della dott.ssa Simbari e dato incarico a quest'ultima invece che dei dott.ri Scerbo e Misuraca"*;

considerato pertanto che alla luce della dettagliata motivazione riportata nel corpo del provvedimento.

**P.Q.M.**

**dispone** la correzione del provvedimento di apertura procedura di liquidazione dei beni di Basile Anselmo (C.F. BSLNLM76L14D122U) e Clara Mesoraca (C.F. MSRCLR80R64D122P) nei seguenti termini:

alla pagina 1 (secondo punto successivo al "premessato che"), nella parte in cui è indicato che *"le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C)"*, si sostituisca tale indicazione con quella corretta, ovvero, che:

*“le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall’organismo costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi del Dott. Misuraca Rosario e Dott.ssa Maria Teresa Scerbo”.*

**dispone** l’annotazione, a cura della cancelleria, del presente dispositivo in calce al provvedimento di apertura della procedura di sovra indebitamento, oggetto della correzione.

Si comunichi.

*Crotona, 13 gennaio 2022*

*Il Giudice delegato  
dott. Davide Rizzuti*